



STATUTO



Lo statuto è l'atto normativo fondamentale, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Movimento. Si compone di IX sezioni e suddivise in 30 articoli. Pur riconoscendo maggiori poteri e responsabilità al Presidente eletto, ha all'interno regole che garantiscono la pluralità di opinione, la partecipazione democratica degli associati a ricoprire cariche, ai ruoli determinanti dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Presidenza. Il presente statuto ha una durata illimitata corrispondente alla vita del Movimento e può essere modificato parzialmente secondo le procedure in esso contenuto, oppure sostituito integralmente attraverso la convocazione del Congresso Nazionale.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SIMBOLO

Art. 1

ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA – Movimento per la Democrazia e la Libertà è un'associazione politico culturale libera, senza scopo di lucro e rappresenta tutti coloro che si riconoscono negli scopi statutari e ne rispettano le finalità.

ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA per brevità anche come il "Movimento", persegue i propri scopi, grazie all'attività prestata volontariamente dai propri soci ed è costituita ai sensi dell'art. 49 della Costituzione Italiana e dall'art. 36 del Codice Civile.

Art. 2

Il Movimento ha una sede reale in _____
via _____ n. _____ e una virtuale che coincide con l'indirizzo web www.italiarepubblicademocratica.it, dove i contatti vengono tenuti attraverso l'indirizzo di posta elettronica info@italiarepubblicademocratica.it e tutte le email ufficiali che il Movimento riterrà opportuno utilizzare.

Art. 3

Il simbolo del Movimento è costituito da un cerchio rotondo, all'interno del quale è presente una corona di colore blu, dove sono presenti 20 stelle di colore bianco, in omaggio alle regioni italiane. All'interno del simbolo troviamo, un nucleo di colore grigio, dove vengono riportate le lettere iniziali del Movimento **ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA** e precisamente I, R e D. Le tre lettere sono colorate tenendo conto dei rispettivi colori della bandiera italiana e precisamente la I "verde", la lettera R "bianco" e la D "rosso". Sopra la scritta IRD sempre nel nucleo centrale del simbolo viene riportato con la scritta blu scuro e tutto in maiuscolo **ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA**, mentre nella parte inferiore, usando lo stesso colore, viene riportato Movimento per la Democrazia e la Libertà.

TITOLO II

FINALITÀ DEL MOVIMENTO

Art. 4

Il Movimento si ispira ai principi liberali, democratici, moderati e garantisti, principi sui quali si fondano le più importanti democrazie del mondo e ai valori fondanti della Costituzione della Repubblica Italiana e alle leggi dello Stato, e si pone come finalità:

- promuovere ogni tipo di attività culturale, politica, ricreativa, sociale, indirizzata alla partecipazione dei cittadini alle questioni legate alla vita politica comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- approfondire la ricerca sui valori di libertà politica ed economica, religiosa e di democrazia;
- cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
- organizzare incontri, convegni, dibattiti, favorendo la partecipazione e il pluralismo dei partecipanti;
- stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni, produrre, acquistare, distribuire, proiettare filmati, registrazioni di ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora;
- organizzare od offrire il patrocinio a iniziative promosse da altri enti o associazioni;
- promuovere attività di ricerca e formazione anche di tipo professionale;
- promuovere attività editoriale quali la pubblicazione di un bollettino, di notiziari, di siti internet, di atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché, degli studi e delle ricerche compiute;

- promuovere movimenti, comitati e gruppi di lavoro, anche con altra sigla distintiva, miranti a realizzare scopi in ambiti volta per volta determinabili;
- promuovere attività commerciali coerenti agli scopi associativi;
- esplicitare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Al Movimento **"ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA"** possono aderire tutti coloro che, indipendentemente dalle condizioni personali (sesso, età, religione, cultura, etnia, e condizioni sociali) sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il Movimento accetta le adesioni attraverso la compilazione di un apposito modulo e consegnato con qualsiasi mezzo di recapito compreso l'invio online, dove sono riportati i dati personali del richiedente e l'esplicita dichiarazione di accettare e condividere i principi ispiratori contenuti nello statuto e negli eventuali regolamenti.

I soci si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Sostenitori.

- Soci fondatori: sono soci fondatori, persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione del Movimento **"ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA"**, come risultanti dall'atto costitutivo.

- Soci ordinari: sono soci ordinari, persone fisiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio di Presidenza;

- Soci onorari: sono soci onorari, persone fisiche che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera il loro sostegno ideale o economico alla costituzione e alla funzionalità del Movimento;

- Soci sostenitori: sono soci sostenitori, gli aderenti che desiderano collaborare e sostenere tutte le iniziative che il Movimento intende portare avanti, versando liberamente e volontariamente dei contributi anche minimi a sostegno del Movimento;

Tutti i soci si impegnano a diffondere e promuovere gli scopi, le iniziative e l'attività del Movimento su tutto il territorio nazionale.

Ogni socio ha diritto:

- di partecipare alla vita associativa;

- ad essere prontamente informato sulle iniziative attuate attraverso il sito www.italiarepubblicademocratica.it, le newsletter e qualsiasi strumento lecito di comunicazione utilizzato dal Movimento.

Art. 6

Le ammissioni dei soci sono deliberate dal Consiglio di Presidenza, il quale può insindacabilmente ammettere o respingere entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda il nuovo socio.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione, la decisione dovrà essere motivata.

Art. 7

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto ed eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme dalle finalità del Movimento e/o gravi motivi di indegnità, il Consiglio di Presidenza potrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione o espulsione dal Movimento.

Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto interessato sia stato sentito o abbia dedotto per iscritto a propria difesa, che dovrà avvenire entro dieci (10) giorni dalla formale comunicazione della contestazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma equivalente.

Art. 8

Tutti i soci che abbiano compiuto diciotto (18) anni, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, per l'elezione dei rappresentanti degli organi direttivi del Movimento e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nell'Assemblea Generale.

Qualora il socio, non rinnovi annualmente la propria iscrizione, versando la quota associativa e/o non regolarizza la propria posizione entro 90 giorni dal ricevimento della lettera di sollecito ad adempiere al versamento della quota o quote arretrate, decade da socio.

Art. 9

Tutti gli incarichi sociali e direttivi sono a titolo gratuito e durante la vita associativa è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o il fondo patrimoniale.

Art. 10

La carica di socio è strettamente personale e non può essere trasferita ad altri soggetti.

Costituiscono causa di estinzione del rapporto associativo:

- le dimissioni volontarie del socio, che devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata o per email;
- la morosità del socio, che ricorre in caso di mancato pagamento della quota associativa, trascorso il termine dei 90 giorni dall'avviso di sollecito inviato opportunatamente dal Consiglio di Presidenza;

- l'espulsione, che deve essere deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza, qualora il socio abbia commesso azioni ritenute disonorevoli e/o contrastanti con i principi e gli scopi del Movimento e che comunque siano da ostacolo al buon andamento dello stesso.

Il socio espulso non può più essere riproposto.

TITOLO IV ORGANI DEL MOVIMENTO

Art. 11

Gli organi del Movimento sono:

- L'Assemblea Generale
- Il Congresso Nazionale
- Il Consiglio di Presidenza
- Il Presidente

La nomina degli Organi previsti dal presente statuto avverrà con la celebrazione dell'Assemblea Generale degli associati.

La prima Assemblea verrà indetta dai soci fondatori, che nelle more e fino alla nomina di detti Organi, rappresenteranno il Movimento **ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA** ai fini istituzionali.

Art. 12

L'Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo del Movimento ed è convocata con cadenza annuale per l'esame ed approvazione del bilancio consuntivo, e tutte le volte che il Consiglio di Presidenza lo riterrà opportuno.

Possono prendere parte alle riunioni della Grande Assemblea, solo i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Per tutti i soci vale l'eleggibilità libera agli organi direttivi ed il principio del voto singolo.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea Generale avverrà normalmente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione, del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

La convocazione dell'Assemblea Generale potrà essere richiesta, oltre che dal Consiglio di Presidenza a seguito di propria deliberazione, dai 3/4 dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio di Presidenza.

Art. 14

La convocazione dell'Assemblea Generale deve avvenire con apposito avviso riportato sul sito ufficiale del Movimento www.italiarepubblicademocratica.it ed inviato all'indirizzo email dei soci, almeno 8 giorni prima della data prevista per la convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione dopo un'ora da quella indicata nell'avviso con qualsiasi numero dei partecipanti.

Le sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Presidenza possono essere convocate in luoghi diversi della sede legale del Movimento.

Art. 15

Spetta all'Assemblea Generale:

- a. decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio di Presidenza;
- b. deliberare sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Presidente;
- c. eleggere il Consiglio di Presidenza;

d. approvare le modificazioni dello statuto e dei regolamenti del Movimento;

e. ratificare ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio di Presidenza.

Art. 16

Il Congresso Nazionale rappresenta la punta massima di sovranità del Movimento e viene convocato solo ed esclusivamente dal Presidente, per stabilire la nuova linea politica programmatica del Movimento e per la sostituzione integralmente del presente statuto.

Spetta al Congresso Nazionale:

a. decidere la nuova linea politica programmatica del Movimento;

b. procedere alla sostituzione integralmente del presente statuto;

La procedura per la convocazione del Congresso, relativa a modalità, tempi, quorum etc.... sono identiche a quelle che regolamentano l'Assemblea Generale.

Art. 17

A parte i componenti del Consiglio di Presidenza, i Coordinatori e i Responsabili dei Dipartimenti, nazionali, regionali, provinciali e locali, partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto, tutti gli associati che alla data di convocazione ricoprono cariche istituzionali.

Agli aventi diritto a partecipare al Congresso Nazionale viene data la possibilità ad ognuno di estendere l'invito a partecipare ad un numero massimo di 10 unità, purché siano in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 18

Il Consiglio di Presidenza è composto da 4 membri più il Presidente ed è eletto dall'Assemblea Generale a maggioranza dei voti validamente espressi degli aventi il diritto al voto e dura in carica cinque anni.

All'elezione partecipano tutti i soci riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe.

Presidente risulta eletto chi ha raggiunto il massimo dei voti, e con lo stesso criterio a seguire tutti i componenti del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente sceglie tra i componenti del Consiglio di Presidenza un Vice Presidente e nomina il Segretario, il Tesoriere ed ogni altro incaricato ritenuto opportuno tra i soci del Movimento.

Spetta al Presidente designare direttamente i Responsabili dei Dipartimenti e i Coordinatori.

I Responsabili dei Dipartimenti e i Coordinatori, possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Il Presidente può alla scadenza del mandato dei 5 anni ricandidarsi ed essere rieletto per i mandati successivi, secondo volontà democratica dell'Assemblea Generale.

Art. 19

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. proporre all'Assemblea Generale l'esclusione dei partecipanti morosi o ritenuti non accetti ai sensi del presente statuto;
- c. assumere deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- d. adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari verso i soci;
- e. redigere i regolamenti del Movimento;
- f. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale, curare l'ordinaria amministrazione, determinare l'importo delle quote associative annue;

g. convocare l'Assemblea Generale (da svolgersi almeno una volta all'anno) predisponendo l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;

h. programmare l'attività del Movimento, nel rispetto della legge e del presente statuto.

i. convocare il Congresso Nazionale su indicazione del Presidente.

Art. 20

Il Presidente dirige il Movimento e ne è il legale rappresentante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Al Presidente competono i seguenti compiti, nonché, in generale, tutte le funzioni non specificatamente riservate dal presente atto, e precisamente:

- la rappresentanza politica e giuridica del Movimento;
- la designazione dei delegati presso ciascuna circoscrizione elettorale, all'effettuazione del deposito delle liste dei candidati, nonché allo svolgimento degli ulteriori adempimenti tecnico burocratici propedeutici al deposito delle liste;
- la direzione e coordinamento dell'attività dei delegati alla raccolta delle firme degli elettori ed al deposito delle liste dei candidati;
- il deposito del contrassegno elettorale e del programma, con indicazione del Capo politico;
- la promozione e coordinamento di iniziative per la diffusione del programma;
- la promozione di iniziative di supporto tecnico alla realizzazione degli obiettivi del programma;
- l'amministrazione e gestione di eventuali fondi del Movimento;
- la convocazione del Congresso Nazionale.

Il Presidente ha facoltà di costituire l'ufficio di presidenza, formato da un numero massimo di 20 componenti, e ove risulti necessario rispettivamente l'ufficio di segreteria e l'ufficio di tesoreria, rispettivamente scelti tra i soci in possesso di particolari requisiti di competenza.

Entrambi gli uffici se istituiti decadono contestualmente allo scadere del mandato e/o delle funzioni del Presidente. Trattandosi di incarichi fiduciari, sia le nomine che le revoche dei componenti sono insindacabili e vengono fatte attraverso lettere a firma del Presidente.

Nomine e revoche hanno effetto immediato.

Art. 21

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea Generale, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla conservazione delle proprietà del Movimento ed esegue i vari mandati e disposizioni del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere (se nominato) cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il bilancio consuntivo, predispone la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio di Presidenza.

Nel caso il Presidente non nomini il Segretario le funzioni ad esso demandate dal presente statuto sono svolte direttamente dal Vice Presidente.

Sia il Segretario che il Tesoriere se nominati, vengono scelti tra i componenti del Consiglio di Presidenza.

TITOLO V

IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 22

Il Movimento trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle:

- quote associative e contributi versati dai soci.

- sovvenzioni e contributi volontari versati da privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri che non abbiano un contatto diretto attraverso concessioni o gare d'appalto, per importi rilevanti, con lo stato, gli enti pubblici e le società partecipate.
- da sovvenzioni dello Stato, della regione o enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali, produttive e fornitura di servizi, svolte in modo marginale od occasionale.
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti al movimento a qualunque titolo.

E' fatto divieto assoluto distribuire ai soci risorse finanziarie conseguite dal Movimento nell'esercizio della propria attività.

Art. 23

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Presidenza entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci.

Il bilancio consuntivo è disponibile per ogni socio che ne faccia espressa richiesta al Presidente, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e sino alla sua approvazione.

TITOLO VI STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SETTORI DI ATTIVITA'

Art. 24

Il Movimento **"ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA"** attraverso delibera del Consiglio di Presidenza, può istituire sedi regionali, provinciali e comunali in tutto il territorio nazionale, al fine di attuare al meglio gli scopi sociali.

Le sedi fermo restando il rispetto dei principi di carattere generale:

- operano attraverso statuti e regolamenti tipo, predisposti dal Consiglio di Presidenza, ai quali devono attenersi inderogabilmente;
- possono assumere l'assetto organizzativo e funzionale più adatto all'area nella quale operano, resta fermo il rispetto delle direttive, dei regolamenti e dello statuto; la loro operatività è garantita e tutelata dall'organizzazione nazionale che le sostiene e le supporta anche tecnicamente;
- operano limitatamente ai territori presso il quale sono istituite, ed hanno il compito di rappresentare e sostenere gli aderenti secondo le competenze assegnate;
- hanno autonomia finanziaria limitatamente alle attività di ordinaria amministrazione;
- organizzano attività di carattere politico, culturale, formativo, promozionale, campagne informative e di sensibilizzazione, dietro espresso consenso dell'organizzazione centrale, la quale nell'esprimere consenso scritto può anche provvedere al loro sostegno e finanziamento.

Per tutte le iniziative intraprese dalle sedi secondarie e/o locali che non siano state preventivamente concordate ed autorizzate, non può per nessun motivo, né in maniera diretta né indiretta essere ritenuto responsabile il Movimento.

Art. 25

All'interno del Movimento possono essere costituiti i settori di attività chiamati Dipartimenti.

E' compito del Presidente nominare i responsabili e gli esperti di settore, per seguire diverse tematiche di interesse nazionale, regionale, provinciale e locale.

E' data facoltà al Consiglio di Presidenza sopprimere o istituire Dipartimenti.

Il funzionamento ed i compiti dei Dipartimenti possono essere regolati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio di

Presidenza e ratificati dall'Assemblea dei Soci ed annessi al presente Statuto.

I settori costituiti riguardano le seguenti materie:

1. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
2. Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
3. Lavoro e Politiche Sociali
4. Istruzione, Università, Ricerca e Formazione
5. Beni e Attività Culturali
6. Editoria e Comunicazione
7. Tematiche e Politiche Comunitarie
8. Rapporti tra Eletti ed Elettori
9. Semplificazione e Pubblica Amministrazione
10. Turismo
11. Attività Produttive e Sviluppo Economico
12. Infrastrutture e Trasporti
13. Nuove Tecnologie
14. Pari Opportunità
15. Sanità
16. Giustizia
17. Sicurezza e Difesa
18. Riforme Costituzionali
19. Immigrazione
20. Economia e Finanza
21. Affari Regionali ed Enti Locali

TITOLO VII

LE RAPPRESENTANZE ELETTIVE

RAPPRESENTANTI E CANDIDATI

Art. 26

ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA – Movimento per la Democrazia e la Libertà con il proprio simbolo può decidere di partecipare a tutte le competizioni elettorali.

Nomina i propri rappresentanti e candidati in occasione delle consultazioni elettorali per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica, per i Consigli Regionali, Provinciali e Comunali,

con l'applicazione dei criteri della meritocrazia reale, dell'esperienza nella politica e nel sociale, delle capacità professionali ed imprenditoriali.

Per la scelta dei propri rappresentanti il Movimento può dotarsi di un regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza e ratificato dall'Assemblea Generale, tenendo conto del possesso di una serie di requisiti da parte dei candidati, in maniera particolare quelli di onorabilità.

In assenza del regolamento, le nomine inerenti alle varie tipologie delle consultazioni elettorali, verranno fatte attraverso una selezione aperta alle segnalazioni degli aderenti e con l'insindacabile approvazione del Consiglio di Presidenza.

Il candidato che accetta la candidatura nella lista presentata dal Movimento **"ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA"** si impegna a sostenere il programma elettorale ed a svolgere la campagna elettorale in modo leale e corretto.

Gli iscritti al Movimento che siano stati eletti sono tenuti all'attuazione coerente del programma elettorale, sempre in armonia con le linee guida e i principi del Movimento.

Il Movimento **"ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA"** annovera tra gli scopi prioritari la riqualificazione della politica, la competitività del sistema Italia attraverso la centralità dell'impresa, la promozione della cultura, della scienza, dell'innovazione, dello spettacolo e dello sport.

Il Movimento **"ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA"** persegue il rispetto della persona, il diritto alla salute, la difesa razionale dell'ambiente, l'affermazione del principio di sussidiarietà e la salvaguardia della libertà individuale.

TITOLO VIII REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Art. 27

Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberare solo dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Presidenza e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Art. 28

La durata del Movimento è illimitata.

Lo scioglimento del Movimento è deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

Art. 29

In caso di scioglimento del Movimento per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Per tutto quello non previsto o disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile o alle leggi dello Stato in materia.



ITALIA REPUBBLICA DEMOCRATICA
Movimento per la Democrazia e la Libertà

via Lincoln n. 86 – 90133 PALERMO
www.italiarepubblicademocratica.it
info@italiarepubblicademocratica.it
Mobile (+39) 3202434863
Mobile (+39) 3281075759